



2023/0163(COD)

21.9.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))

Relatrice per parere: Clara Aguilera

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nel 2002 il regolamento (CE) n. 1406/2002 ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) al fine di rafforzare il quadro giuridico dell'UE per quanto riguarda due obiettivi principali: creare un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione e prevenire e contrastare l'inquinamento. Dopo la sua adozione il regolamento è stato successivamente modificato, ma a seguito della valutazione esterna effettuata sull'EMSA nel 2017 si è giunti alla conclusione che era necessario adottare un nuovo regolamento.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 269 final) mira quindi ad adeguare il mandato dell'EMSA ai nuovi sviluppi della legislazione dell'UE, della comunità scientifica, del settore marittimo e delle priorità sociali e ambientali. In particolare, l'Agenzia ha svolto compiti che non erano previsti dal precedente regolamento, pertanto è importante aggiornarli e fornire una certa flessibilità perché possa rispondere alle future esigenze del settore marittimo.

Per questo motivo la relatrice sostiene il regolamento e desidera richiamare l'attenzione sui punti seguenti.

- La relatrice ritiene che, quando indica i compiti relativi alla sicurezza marittima, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento alle "attività marittime" e non al "trasporto marittimo". Il settore della pesca ha un importante impatto economico e sociale nell'UE; non solo crea ricchezza e posti di lavoro ma svolge anche un ruolo fondamentale nell'approvvigionamento alimentare. Non può pertanto essere ignorato, soprattutto allorché la pesca è considerata un'attività marittima altamente pericolosa e molti degli incidenti registrati dall'EMSA coinvolgono pescherecci.

Inoltre, la relatrice ritiene che l'EMSA debba intervenire, segnalare e registrare i dati in relazione a sinistri e incidenti marittimi che coinvolgono navi di ogni tipo e dimensione. Ad oggi lo fa solo se la nave interessata ha una lunghezza superiore a 15 metri o se una nave più piccola è coinvolta in un incidente con una nave di lunghezza pari o superiore a 15 metri. L'85 % dei pescherecci dell'UE ha una lunghezza inferiore a 12 metri e sono questi pescherecci a essere maggiormente esposti a rischi per la sicurezza in quanto non dispongono di spazi di protezione e sono altamente vulnerabili a condizioni meteorologiche avverse e attrezzature da pesca pesanti.

- La relatrice ritiene che, per raggiungere un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, sia essenziale garantire migliori condizioni di sicurezza e di lavoro per i lavoratori. I pescatori sono particolarmente esposti a gravi rischi per la salute e la sicurezza, solitamente dovuti alla mancanza di consapevolezza e formazione del personale in materia di sicurezza. L'EMSA dovrebbe pertanto adoperarsi per armonizzare condizioni di vita e di lavoro adeguate per i pescatori, nonché misure di sicurezza a bordo di qualsiasi tipo di nave. Dovrebbe inoltre fornire una formazione efficace in materia di sicurezza, digitalizzazione e attività nautiche e di pesca. Inoltre, è essenziale garantire il riconoscimento reciproco dei certificati e rafforzare la cooperazione tra i sistemi di istruzione degli Stati membri.
- La relatrice ritiene che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe

comprendere un rappresentante del Parlamento europeo, che non avrà diritto di voto. Nel regolamento relativo ai controlli nel settore della pesca (COM(2018)0368 — C8-0238/2018 – 2018/0193(COD)) questa possibilità è già stata prevista, pertanto, al fine di mantenere la coerenza tra le agenzie europee, lo stesso approccio dovrebbe essere adottato in questo caso.

- Secondo la relatrice, la proposta dovrebbe predisporre che l'Agenzia rafforzi la dimensione sociale del settore della pesca e disponga di indicatori sociali che consentano di valutare se gli aspetti sociali siano presi in considerazione quando assiste la Commissione europea nell'attuazione della sua legislazione.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione al settore della pesca nello svolgimento dei suoi compiti, in quanto ha un importante impatto economico e sociale nell'UE. In particolare, i pescherecci e i lavoratori sono fortemente vulnerabili ai rischi in materia di sicurezza marittima e svolgono un ruolo importante nella transizione verde. Inoltre, la direttiva 97/70/CE dovrebbe essere aggiornata e allineata all'accordo di Città del Capo, al controllo da parte dello Stato di approdo e alla convenzione SOLAS al fine di agevolare il controllo dei pescherecci europei.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe *infine* svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006).

Emendamento

(14) Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza ***per navi di ogni tipo e dimensione***, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. ***Se l'Agenzia indica in una relazione la necessità di nuove norme di sicurezza, l'attuazione dei nuovi requisiti dovrebbe essere accelerata al fine di evitare lunghi ritardi tra il riconoscimento ufficiale del problema e l'impatto sulle navi.*** L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, le inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006). ***L'Agenzia dovrebbe infine adoperarsi per il riconoscimento reciproco dei certificati di formazione e sicurezza dei pescatori e della gente di mare al fine di aumentare la cooperazione tra i lavoratori degli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio,

Emendamento

(17) A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento. ***Per quanto riguarda i pescherecci, è opportuno tenere conto dei diversi attrezzi e zone di pesca in sede di ricerca di fonti di energia alternative.*** Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.

²⁵ Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio,

la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri a zero incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Emendamento

1. Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri a zero incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi **di ogni tipo e dimensione** e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del

Emendamento

2. Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione **armonizzata** della

settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di ***sicurezza del trasporto marittimo*** nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

Emendamento

1. L'Agenzia monitora i progressi in termini di ***attività di sicurezza marittima*** nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza ***in relazione a navi di ogni tipo e dimensione***. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi ***di ogni tipo e dimensione***, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia, su richiesta degli Stati membri interessati e in assenza di conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

Emendamento

4. L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi ***suddivisi per Stato membro e per attività marittima.*** L'Agenzia, su richiesta degli Stati membri interessati e in assenza di conflitti di interessi, fornisce sostegno operativo a tali Stati membri per quanto riguarda le inchieste di sicurezza. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'Agenzia offre un programma di sviluppo e formazione professionali alle autorità competenti per le inchieste sugli incidenti di sicurezza marittima.

Emendamento

L'Agenzia offre un programma di sviluppo e formazione professionali alle autorità competenti per le inchieste sugli incidenti di sicurezza marittima. ***Fornisce inoltre una formazione efficace in materia di sicurezza, digitalizzazione, attività nautiche e di pesca ai lavoratori del settore della pesca, dal momento che la maggior parte lavora su pescherecci di piccole dimensioni che sono maggiormente esposti al rischio di incidenti.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. ***Può inoltre raccogliere e analizzare*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Emendamento

9. L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. ***Fa lo stesso in particolare per quanto riguarda i pescatori. Raccoglie e analizza*** dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento ***e all'armonizzazione*** delle condizioni di ***sicurezza, di*** vita e di lavoro a bordo della gente di mare ***e dei pescatori. Raccoglie e analizza inoltre indicatori sociali di cui si tiene conto nel fornire sostegno tecnico orizzontale alla Commissione europea e agli Stati membri.***

⁴⁰ Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

Emendamento

1. L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi ***di ogni tipo e dimensione***, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.

Emendamento

2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi **di ogni tipo e dimensione**, compresa l'alimentazione elettrica da terra e la propulsione assistita dal vento, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione **del trasporto marittimo** a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione.

Emendamento

6. Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione **delle attività marittime** a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione. **La relazione viene pubblicata sul sito web dell'Agenzia.**

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) agevolare il riutilizzo e la condivisione dei dati scambiati nell'EMSW e utilizzando SafeSeaNet.

Emendamento

d) agevolare **e migliorare** il riutilizzo e la condivisione dei dati **affidabili** scambiati nell'EMSW e utilizzando SafeSeaNet.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

Emendamento

d) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo **mediante il ricorso, tra l'altro, agli strumenti digitali disponibili per simulare l'effetto degli incidenti al fine di sostenere le autorità della guardia costiera nelle loro funzioni;**

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro **e** da quattro rappresentanti della Commissione, **tutti con** diritto di voto.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da quattro rappresentanti della Commissione **e da un rappresentante del Parlamento europeo. Solo i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione hanno** diritto di voto.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni Stato membro *e* la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Emendamento

2. Ogni Stato membro, la Commissione *e il Parlamento europeo* nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza.

Or. en